

Comune di Givoletto (Torino)

Statuto comunale - modifica art. 50

Visto il vigente Statuto Comunale

Premesso che l'art. 110 del T.U.E.L. prevede che gli Statuti introducano norme per la copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratti a tempo determinato.

Preso atto della necessità, nelle more della revisione totale dello Statuto, di procedere alla modifica dello stesso con particolare riferimento all'art. 50 così come meglio indicato nell'allegato alla presente deliberazione

Visto l'art. 6 commi 4 e 5 del D.lgs. 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche all'art. 50 del vigente Statuto Comunale così come riportato nell'allegato alla presente deliberazione.
2. Di approvare lo Statuto così come modificato
3. Di dare atto che le modifiche statutarie approvate con il presente atto saranno affisse all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, pubblicate sul B.U.R. della Regione Piemonte ad inviate al Ministero dell'Interno per essere inserite nella raccolta ufficiale degli Statuti.
4. Di dare atto, infine, che le modifiche definitivamente approvate entreranno in vigore decorsi 30 giorni dalla loro affissione all'albo pretorio dell'Ente.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 22.05.2019

All'art.50 dello Statuto sostituire i commi dal 2° al 5° con i seguenti commi:

- 2) Spetta ai Responsabili di Servizio la direzione dei servizi e degli uffici secondo i criteri e le norme dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti in ossequio al principio secondo cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili di servizio mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- 3) I responsabili di servizio organizzano e dirigono le strutture operative alle quali sono preposti; studiano ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativo-economico-sociale attinenti alle materie di competenza, elaborano relazioni, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari.
- 4) Spettano ai responsabili di servizio tutti i compiti compresi l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno non ricompresi espressamente dalla legge e dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale.
- 5) Sono attribuiti ai responsabili di servizio tutti i compiti previsti dall'art. 107 del D.lvo 267/2000 nonché i compiti di attivazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politico-amministrativi.
- 6) Gli incarichi di responsabile di servizio sono conferiti a tempo determinato ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L. con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o in caso di

mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione di cui all'art. 249 del T.U.E.L. o per responsabilità particolarmente grave e reiterate e negli altri casi disciplinati dal D-lvo n. 165/2001 e dai contratti collettivi di lavoro.

7) In conformità con quanto previsto dall'art. 110 del T.U.E.L. è consentita la copertura dei posti di responsabili di servizio mediante contratto a tempo determinato. Fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza nelle materie oggetto dell'incarico.

8) I contratti predetti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco e comunque cessano di diritto nel caso in cui il comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria